

**ASSOCIAZIONE "SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE PAURA ONLUS"**

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE PAURA ONLUS" siglabile "SETTE PER TE VENTUNO ONLUS" con sede in Gorgonzola (MI).

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" è obbligatorio.

**ARTICOLO 2**

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della beneficenza, in Italia e all'estero.

L'Associazione, all'interno delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende rispondere ai bisogni e alle necessità di bambini e giovani in situazione di

svantaggio fisico e/o psichico, con particolare attenzione delle persone affette dalla Trisomia 21, conosciuta come sindrome di Down, e delle loro famiglie.

Nell'ambito delle attività svolte nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della beneficenza, l'Associazione intende svolgere, a titolo indicativo, le seguenti attività:

- Realizzare momenti di incontro e condivisione per i bambini e giovani e le loro famiglie, anche allo scopo di sostenersi nel presente e di costruire un futuro per i propri figli;
- Realizzare laboratori e altre attività per i ragazzi, al fine di favorire la relazione con altre persone e sviluppare capacità psico – motorie e autonomia;
- Realizzare momenti di incontro, in qualsiasi forma, per sensibilizzare le persone sui temi che costituiscono la finalità dell'associazione, anche al fine di favorire percorsi di integrazione;
- Creare spazi autogestiti di mutuo aiuto, in cui aiutarsi nell'affronto delle problematiche legate alla disabilità, anche attraverso il coinvolgimento di esperti;
- Realizzare attività volte a raccogliere borse di studio per bambini e ragazzi affetti da sindrome di Down, finalizzate a permettere una effettiva frequenza del percorso scolastico attraverso supporti adeguati (sostegno, doposcuola, spostamenti, accesso a materiale di apprendimento specifico...).

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, rientranti nei settori sopra previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad istituzioni enti ed istituzioni operanti nei propri settori di attività o in settori complementari o affini e stipulare con essi accordi.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o connesse, l'Associazione si avvarrà anche della collaborazione di persone volontarie che presteranno la propria opera in modo libero, volontario e gratuito.

### **ARTICOLO 3**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni che sono o diventano proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da elargizioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e da ogni altra forma di liberalità erogata da soci e da terzi;
- da contributi di soggetti pubblici o privati;
- raccolte occasionali di fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni entrata derivante dallo svolgimento dell'attività istituzionale o connessa, nei limiti consentiti dalla legge.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 4**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati al perseguimento delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ARTICOLO 5**

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto e di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e alle modalità associative.

Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

Il socio è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 6**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, se maggiori di età ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 7**

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;
- e) per decesso.

#### **ARTICOLO 8**

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo – la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo per la sua redazione e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal VicePresidente o da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo così da segretario.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Nell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, comprese quelle per le modifiche dello statuto, i soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'assemblea straordinaria i soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per le sole assemblee che deliberano in merito allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

I verbali di assemblea sono tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 9**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei soci, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 10**

Spetta al Consiglio compiere la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge o dallo statuto. Il Consiglio può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente e/o a singoli consiglieri, o delegare a questi parte dei propri poteri, definendo i limiti nella delega.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea e, laddove ciò sia ritenuto opportuno o sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- f) se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice - Presidente

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **ARTICOLO 11**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile tra i sette e i quindici membri, nominati dall'assemblea dei soci tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

## **ARTICOLO 12**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se eletto o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

Il Consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **ARTICOLO 13**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Al Presidente, o ad altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, nei limiti della delega conferita, spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### **ARTICOLO 14**

Il Presidente, laddove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 15**

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

#### **ARTICOLO 16**

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 19°, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 17**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 18**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, al decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117 laddove applicabile, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Gorgonzola, 13 dicembre 2020

In originale firmato

Federico Esposto

---

Maddalena M. Anzaghi

---

Claudio Anzaghi

---

Annamaria Romolotti

---

Giovanna F. Bosoni

---

Francesca Anzaghi

---

Stefano Anzaghi

---

Melissa Coppola

---

Patrizia M. Beretta

---

Giancarlo Di Gregorio

---

Barbara Di Gregorio

---

Daniela Garbelli

---

Tiziano P.V. Magri

---

Giovanni Robustelli Della Cuna

---

Giuseppe T. Olivieri

---